

## TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Giovanni De Marco - presidente

dott.ssa Maria Marino Merlo - giudice rel.-est.

dott.ssa Viviana Scaramuzza - giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.710\2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 marzo 2022;

promossa da

R.S. c.f.: (...), nata a M. (M.) , il (...) rappresentata e difesa dall'avv...;

attrice

### **contro**

S.M.M. c.f. (...), nato a C. il (...), rappresentato e difeso dagli avv.ti ...e...;

convenuto

E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.

**OGGETTO:** dichiarazione giudiziale di paternità;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con ricorso depositato in data 17/04/2019, R.S. ha convenuto in giudizio S.M.M. esponendo di avere intrattenuto con lui una relazione durante il proprio matrimonio con G.S., da cui, in data 16/08/2016, è nato il figlio M.S.. La S. ha chiesto di accertare e dichiarare che S.M.M. è il padre del piccolo; di ordinare all'ufficiale dello stato civile di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita e, conseguentemente, di determinare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico di S.M.M. in favore del figlio, da quantificare in Euro 800,000, oltre al versamento delle spese straordinarie. Ha domandato, inoltre, di disporre a carico del convenuto anche il pagamento delle somme arretrate, dovute a titolo di mantenimento, quantificate in Euro. 55.200,00 (ovvero di n. 69 mensilità x Euro.800,00 dalla data di nascita del figlio), oltre la metà delle spese straordinarie da lei sostenute. Infine, ha chiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Si è costituito S.M.M., il quale ha eccepito, preliminarmente, l'erroneità del rito con cui parte ricorrente ha introdotto il giudizio.

Nel merito, ha contestato quanto sostenuto dalla S., affermando di avere intrattenuto con la stessa solo rapporti occasionali. Nelle more del giudizio, si è offerto di versare la somma di Euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie a titolo di mantenimento del minore. Ha proposto domanda riconvenzionale con cui ha chiesto la condanna dell'attrice a risarcire i danni all'immagine subiti da lui e dalla propria famiglia quantificati in Euro 200.000,00.

Disposto il mutamento del rito, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., è stata disposta CTU di natura genetica.

All'udienza del 24 marzo 2022, tenutasi con le modalità di cui all'art. 221, c.4, D.L. n. 34 del 2020, il giudice istruttore, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con la concessione dei termini di 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per le memorie di replica.

La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità proposta dall'attrice va accolta.

L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con L. 19 maggio 1975, n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4 comma dell'art. 269c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione della madre, come pure l'esistenza di rapporti tra madre e preteso padre possono, però, concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice. Essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre, la prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni.

Nel caso in esame, la paternità di S.M.M. rispetto al minore M. deve ritenersi provata in base: alle affermazioni delle parti, dalle quali risulta che le stesse hanno avuto rapporti sessuali, e, restando del tutto irrilevante, per il fine che ci occupa, che questi siano avvenuti "senza nessun intento continuativo e sempre contenuto nella durata dei rapporti interpersonali sporadici" per come affermato dal convenuto nella propria comparsa; oltre che dal risultato ottenuto dalle indagini del CTU, che, nella specie hanno funzione di mezzo obiettivo di prova, da cui si evince che S.M.M. è padre biologico di M.S..

La domanda di parte attrice è quindi fondata ed il minore va dichiarato figlio naturale di S.M.M..

Consegue l'ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato.

Avvalendosi della facoltà accordatagli dal 2 comma dell'art. 277 c.c. ("il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili...", esplicitamente estesi al tema dell'affidamento da D.Lgs. n. 154 del 2013), il collegio ritiene inoltre di provvedere in ordine alla regolamentazione del regime di affidamento e collocazione del minore.

Sul punto va precisato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quater c.c.

Nel caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento risultano profili di grave inidoneità genitoriale nei confronti del padre, tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre. Deve infatti ritenersi provata la carenza genitoriale del convenuto, concretatasi in comportamenti di mancato accudimento. È appunto incontestato che il M., pur dalla scoperta genitorialità, non si sia mai interessato al figlio e non abbia esercitato il ruolo di genitore, non avanzando alcuna richiesta di incontrarlo né di ottenerne l'affidamento. Nella situazione attuale, il M. non ha assunto di fatto alcun ruolo e ciò giustifica, al fine di meglio tutelare l'interesse del minore, il riconoscimento dell'affido nelle forme del c.d. "affido superesclusivo".

Non è invece emerso alcun elemento di inidoneità genitoriale a carico della madre, che si occupa in via esclusiva della cura e del mantenimento del minore.

Ritiene il Collegio, pertanto, che debba disporsi l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà assumere da sola anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore. È pertanto conforme all'interesse del figlio il suo collocamento presso la madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti al minore, adottando anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio.

Appare, inoltre, opportuno, per il momento, non disporre nulla in ordine ad eventuali incontri fra il minore ed il padre, stante l'emersa assoluta mancanza di rapporti fra le parti; è comunque confacente all'interesse del minore invitare entrambi i genitori ad avviare un rapporto fra il bambino ed il padre. In tal senso, da subito il minore dovrà essere preso in carico dai Servizi sociali e dal Servizio di NPIA competenti per territorio affinché predispongano ogni attività utile a fornirgli il necessario supporto psicologico nel processo di riconoscimento ed accettazione del M. quale figura genitoriale.

Quanto alla previsione di un assegno di mantenimento da prevedere a carico del M. per il minore, va ricordato che l'art. 315 bis c.c. stabilisce che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316 bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Il mantenimento mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico- sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo; ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole.

In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art.337 ter c.c. che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione, in primo luogo, le "esigenze del figlio". Nella determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei genitori, nonché del contesto sociale di appartenenza dei figli e delle loro esigenze.

Nel caso in esame, l'attrice dichiara di svolgere il ruolo di insegnante, lavorando saltuariamente mediante le c.d. supplenze. Mentre, il convenuto svolge la professione di medico chirurgo nell'ospedale di Patti, presso cui è dirigente medico, oltre ad attività privata presso uno studio medico in Milazzo di cui non si ha conoscenza circa la redditività.

Nella fattispecie, allora, occorre tenere conto delle essenziali necessità di M., di quasi anni 6, e considerare la capacità reddituale del convenuto, evidenziando che la determinazione del contributo non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore e che le potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 18538/2013).

Sulla base di tali presupposti, si ritiene di fissare il contributo di mantenimento per il minore a carico del padre - dovuto a decorrere dalla data della domanda giudiziale - nella somma mensile di Euro 500,00 - con rivalutazione annuale ISTAT - da versarsi in favore della madre, oltre alla metà delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio.

L'obbligo di versare al figlio un assegno di mantenimento non può che operare dalla data della proposizione della domanda giudiziale (Cass. civ. Sez. I 13.07.1995 n. 7644), poiché, per il periodo antecedente, sussiste esclusivamente un diritto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento.

A tal riguardo, la S. ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento degli arretrati del contributo di mantenimento, che decorrono dal momento della nascita del minore e di cui la stessa ha assunto, finora, l'onere esclusivo.

La domanda è fondata e va accolta.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore l'assunzione di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali (Cass. 04 novembre 2010 n. 22506). Ed invero, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147,148,315-bis e 316-bis c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati, atteso che la sentenza dichiarativa della paternità produce gli effetti del riconoscimento, incluso quello del mantenimento, retroattivamente; sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da un solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere integralmente al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ed essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (cfr. Cass. Civ., 10 aprile 2012, n. 5652; Cass. Civ., 17 dicembre 2007, n. 26575; Cass. n. 2328/2006)

Ne consegue che il fatto che il M. abbia saputo della paternità solo di recente, ovvero con l'instaurazione del presente procedimento, non lo esonera dal contributo al mantenimento nei confronti del minore per il periodo antecedente.

Per quanto concerne la determinazione della somma dovuta dal convenuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo, questa non può essere determinata sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.

La Suprema Corte ha precisato che il diritto a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale (desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge (v. Cass. n. 10861/1999, n. 11351/2004).

Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile, provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità al genitore che le ha anticipate, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che,

essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi, in assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, decorrono dalla data della domanda giudiziale (cfr. Cass. 2014/16657; Cass. 2012/5652; Cass. 2011/26772; Cass. 2010/3991; Cass. 1999/10861; Cass. 2007/26575; Cass. 2006/23596).

Orbene nel caso di specie, occorre muovere non tanto dal reddito percepito dal M., quanto dai bisogni del figlio, rapportati al tenore di vita che avrebbe potuto ricevere anche con il contributo del padre e dalle somme in concreto spese dalla madre per soddisfare tali bisogni e provvedere al suo mantenimento. Nel merito, è circostanza non contestata dal convenuto, il fatto che la S. abbia provveduto con le proprie risorse economiche al mantenimento del figlio ed a tutte le esigenze di vita, di cura, di istruzione e di svago del medesimo.

Considerato che la S. è un'insegnante cd. precaria e che il minore è nato in data (...), il collegio ritiene che il M. debba essere condannato a corrispondere alla S., a titolo di regresso per le spese dalla stessa sostenute in via esclusiva per il mantenimento del figlio, la somma di Euro 15.000,00, importo determinato equitativamente tenuto conto dei bisogni del minore - in assenza di prove specifiche - e di quanto avrebbe potuto spendere l'attrice e tenuto conto che quest'ultima non ha allegato di aver dovuto provvedere a particolari spese straordinarie (di istruzione, sanitarie e di altro genere) per il minore.

Alla stregua delle superiori considerazioni, appare equo condannare S.M.M. a corrispondere a R.S. a titolo di rimborso delle spese sostenute da quest'ultima per il mantenimento del figlio M., la somma complessiva di Euro. 15.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.

Va invece rigettata la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. avanzata dal M. nei confronti della S., per aver "volutamente e dolosamente nascosto il fatto di non prendere anticoncezionali" e per aver "dolosamente nascosto al ricorrente, prima di essere incinta, di avere dubbi sulla paternità del figlio", con la specificazione che trattasi di "Danni all'immagine che, essendo il convenuto professionista stimato e rispettabile, si chiede che vengano quantificati in Euro 200.000,00".

Il collegio osserva che il danno all'immagine ed alla reputazione rientra tra i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, dovendosi far riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, all'art. 2 Cost., che individua gli interessi di rango inviolabile che debbono intendersi tutelati. A tal riguardo, suddetto danno è inteso come "danno conseguenza" e non può giammai sussistere "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. Civ. sez. 3, Ordinanza n. 4005/2020). Difatti, in termini opposti, si snaturerebbe la funzione del risarcimento stesso, accordato non in conseguenza dell'effettivo accertamento della lesione di diritti inviolabili della persona, ma quale pena privata a fronte di un comportamento lesivo. Ciò posto, nella fattispecie in esame difettano i presupposti per potere affermare una responsabilità risarcitoria in capo alla S.. Infatti, il convenuto non ha provato, né offerto di provare, la sussistenza di alcuno degli elementi costitutivi dell'illecito che assume essere stato posto in essere dall'attrice, vale a dire la condotta antiggiuridica dolosa o colposa, l'evento lesivo, i cd. danni conseguenza ed il nesso di causalità tra il fatto illecito dannoso ed i danni conseguenza.

Infine, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legge per la condanna del convenuto per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. A tal riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la condanna ex art. 96 c.p.c. u.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di

soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 3830/2021, 20018/20).

Nel caso in esame si ritiene che il M. abbia abusato dello strumento processuale, avendo resistito in giudizio contestando dapprima l'esistenza di una relazione sessuale intercorsa con l'attrice, chiedendo l'ammissione della prova per testi e dell'interrogatorio formale della ricorrente in via preliminare e preclusiva per l'esame genetico, chiedendo altresì di ammettere quest'ultimo a condizione dell'imputazione del pagamento delle relative spese alla controparte; ed avanzando pure domanda di risarcimento del danno rivelatasi palesemente infondata. Tale condotta, che ha comportato certamente un pregiudizio alla tempestiva definizione del procedimento instaurato, è da ritenersi assunta con intenti dilatori e/o defatigatori; va dunque sanzionata. Di conseguenza, il M. va condannato al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dell'attrice nell'importo indicato in dispositivo (cfr. Cass. S.U. 4315/2020; Cass. SU 16601/2017).

Le spese, atteso l'esito del giudizio ed in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e considerato il valore più basso previsto per le cause di valore indeterminabile, in considerazione della non rilevante complessità della causa, possono liquidarsi in complessivi Euro 3.972,00 (Euro 810,00 per fase studio, Euro 574,00 per fase introduttiva, Euro 1.204,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.384,00 per fase decisoria) oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara che S.M.M. nato a C. il (...) è padre di M.S. nato a M. il (...);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di effettuare le dovute annotazioni;
3. affida in via esclusiva alla madre R.S. il minore M. con collocazione privilegiata presso l'abitazione della stessa;
4. dispone che i Servizi sociali ed il Servizio di NPIA competenti per territorio prendano in carico il minore predisponendo ogni attività utile a fornirgli il necessario supporto psicologico nel processo di riconoscimento ed accettazione del M. quale figura genitoriale;
5. pone a carico di S.M.M. l'obbligo di corrispondere a R.S., con decorrenza dal momento della domanda, un assegno mensile dell'importo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente sin dalla data della presente sentenza, in base agli indici ISTAT;

6. pone a carico di S.M.M. l'obbligo di partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio M.;
7. condanna S.M.M. a corrispondere a R.S. la somma di Euro.15.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di rimborso per il mantenimento del figlio;
8. rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni per responsabilità ex art. 2043 c.c. avanzata dal convenuto nei confronti di parte attrice;
9. condanna S.M.M. al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro.3.972,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; nonché dell'importo di Euro.397,00 nei confronti di R.S. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. u.c.
  
10. pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto in via definitiva a carico del convenuto.

#### Conclusione

Così deciso in Barcellona Pozzo Di Gotto nella camera di consiglio del 3 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022.